

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

**Dipartimento di Prevenzione
UOC Servizio Sanità Animale**

Treviso

Protocollo n.

Allegati n. 2

A mezzo di PEC:

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

protocollo.aulss7@pecveneto.it

comunealtivole@legalmail.it

comune.asolo.tv@pecveneto.it

protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it

protocollo.comune.caerano.tv@pecveneto.it

protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

comune.castelcucco.tv@pecveneto.it

comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it

protocollo.comune.fonte.tv@pecveneto.it

info@comuneloria.legalmail.it

comune.maser.tv@pecveneto.it

comune.monfumo.tv@pecveneto.it

comune.pievelgrappa.tv@pecveneto.it

comune.possagno.tv@pecveneto.it

comune.riesepiox.tv@pecveneto.it

protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

unaitalia@legalmail.it

assoavi@legalmail.it

associazionevenetaavicoltori@pec.it

dgsa@postacert.sanita.it

izsvenezie@legalmail.it

Alla c.a. di
Alla Regione Veneto
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
Veterinaria

Servizio Veterinario
dell'azienda Ulss 7 Pedemontana

Ai comuni di:
Altivole
Asolo
Borso del Grappa
Caerano S. Marco
Castello di Godego
Castelcucco
Cavaso del Tomba
Fonte
Loria
Maser
Monfumo
Pieve del Grappa
Possagno
Riese Pio X
San Zenone degli Ezzelini

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA
ASSOAVI
AVA

p.c. Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Centro Epidemiologico Regionale - SCS4 dell'IZS delle
Venezie

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di un'area sensibile (AS) a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Fonte (TV)

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce alcune misure di mitigazione del rischio a seguito di un focolaio nel Comune di Fonte e l'istituzione di un'area sensibile.

Direttore del Servizio di Sanità Animale
Dr.ssa Eliana Schiavon

UOC Servizio Sanità Animale
Direttore Dott. Eliana Schiavon
e-mail: eliana.schiavon@aulss2.veneto.it
Referente pratica: Andrea Valonta
e-mail: sanita.animale@aulss2.veneto.it



ELIANA
SCHIAVON
AULSS2
/03084880263
22.12.2025
09:53:10
GMT+01:00



Influenza Aviaria ad alta patogenicità - Misure di mitigazione del rischio a seguito di un focolaio nel Comune di Fonte.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI SANITA' ANIMALE DEL SERVIZIO VETERINARIO

VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)– Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 20/12/2025, n. RdP25VIR11663 con la quale viene confermata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in pool di organi prelevati da una carcassa di pollo detenuta presso un allevamento avicolo familiare non registrato, sito nel comune di Fonte in via San Vito, 6 .

VISTO il dispositivo blocco ufficiale prot. ASL 0241912/25 consegnato a mano il 20/12/2025, con il quale sono state anche impartite le prescrizioni all'operatore per la gestione del focolaio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO il potenziale zoonosico dei virus influenzali aviari, in ragione del quale, in caso di rilievo di positività per tali virus negli animali, è necessario adottare ogni misura utile ad evitarne la diffusione e a prevenire il contagio di altri animali e dell'uomo;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera g) del Regolamento (UE) 2020/687, l'autorità competente può derogare all'obbligo di istituzione di una zona di protezione di almeno 3 Km e di una zona di sorveglianza di almeno 10 Km, di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, nel caso in cui il focolaio HPAI insorga in uno stabilimento che detiene fino a n. 50 volatili in cattività, a condizione che dall'indagine epidemiologica risulti che non abbiano contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività;

CONSIDERATO, che il caso in questione si possa ritenere assimilabile alla fattispecie di cui al citato articolo 21, paragrafo 3, lettera g) del Regolamento (UE) 2020/687, con possibilità di applicazione della deroga ivi prevista;

RITENUTO in ogni caso necessario stabilire attorno al focolaio in oggetto una zona di intensificazione della sorveglianza e delle misure di mitigazione del rischio ("Area Sensibile"), di ampiezza pari 10 km, nella quale attuare una sorveglianza straordinaria negli uccelli e nei mammiferi selvatici per valutare la possibile circolazione virale e una sorveglianza straordinaria negli allevamenti avicoli ordinari, nonché adottare misure generali e di biosicurezza più stringenti in considerazione di un rischio di introduzione che potrebbe essere aumentato;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la applicazione di misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in un allevamento familiare privo di codice aziendale, coordinate WGS84 decimali: 45.778200, 11.861258 sito nel Comune di Fonte, come di seguito specificato:



ISTITUZIONE DI UN'“AREA SENSIBILE”

Attorno al focolaio è istituita un'Area Sensibile con un raggio di 10 Km, comprendente gli allevamenti avicoli di cui alla mappa ed elenco riportati in Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MISURE DA APPLICARSI IN AREA SENSIBILE (AS)

- 1) Il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 2 effettua il censimento degli allevamenti ordinari e provvede alla verifica della –registrazione in BDN, con modalità e nei tempi previsti dal Decreto Legislativo 134/2022 e dal Manuale Operativo di cui al DM 7 marzo 2023 e s.m. e i., di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfooltimenti, svuotamenti), ove previsti;
- 2) E' vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne;
- 3) Sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame;
- 4) Chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- 5) Monitoraggio negli allevamenti ordinari di tacchini da carne e galline ovaiole mediante tamponi tracheali effettuati sui soggetti deceduti il giorno del campionamento (max 10), ripetuti per due volte a distanza di 7 giorni;
- 6) L'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio, in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti di cui ai punti successivi;
- 7) L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi di allevamenti siti in AS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione.;
- 8) Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- 9) Gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- 10) Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
- 11) Il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 2 territorialmente competente verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in AS siano applicate le misure sopra indicate.



PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN AREA SENSIBILE

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore precarico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Per il primo carico: almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati, per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- iii. il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Gli operatori sono in ogni caso tenuti ad assicurare il rispetto delle misure di cui al Decreto Legislativo 136/2022 e al D.M. 30/05/2023.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 15 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta, e in ogni caso fino al completamento, con esito favorevole, del monitoraggio da parte della Az.ULSS, di cui al punto 5.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS n. 2 e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto, U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario della/e Az.ULSS n. 7, interessati per territorio di competenza alla istituenda Area Sensibile.

Allegati:

- mappa dell'area sensibile
- elenco allevamenti avicoli in as (BDN)


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITÀ ANIMALE
Dr.ssa Eliana Schiavon

ELIANA
SCHIAVON
AULSS2
/03084880263
22.12.2025
09:53:13
GMT+01:00



UOC Servizio Sanità Animale
Direttore Dott. Eliana Schiavon
e-mail: eliana.schiavon@aulss2.veneto.it
Referente pratica: Andrea Valonta
e-mail: sanita.animale@aulss2.veneto.it

Allegato A. Mappa "Area Sensibile" focolaio coordinate: 45.778200, 11.861258 Comune di Fonte



Allegato B. Elenco allevamenti avicoli in AS (BDN)

CODICE_AZIENDA	COMUNE
001TV282	ALTIVOLE
001TV228	ALTIVOLE
001TV115	ALTIVOLE
001TV167	ALTIVOLE
001TV063	ALTIVOLE
001TV246	ALTIVOLE
001TV028	ALTIVOLE
003TV271	ASOLO
003TV207	ASOLO
003TV247	ASOLO
003TV217	ASOLO
003TV231	ASOLO
003TV009	ASOLO
003TV235	ASOLO
003TV203	ASOLO
003TV099	ASOLO
004TV098	BORSO DEL GRAPPA
004TV140	BORSO DEL GRAPPA
004TV067	BORSO DEL GRAPPA
004TV090	BORSO DEL GRAPPA
004TV095	BORSO DEL GRAPPA
004TV182	BORSO DEL GRAPPA
004TV150	BORSO DEL GRAPPA
004TV139	BORSO DEL GRAPPA
004TV138	BORSO DEL GRAPPA
004TV014	BORSO DEL GRAPPA
004TV164	BORSO DEL GRAPPA
004TV121	BORSO DEL GRAPPA
004TV073	BORSO DEL GRAPPA
004TV046	BORSO DEL GRAPPA
004TV156	BORSO DEL GRAPPA
004TV068	BORSO DEL GRAPPA
006TV135	CAERANO DI SAN MARCO
006TV040	CAERANO DI SAN MARCO
011TV001	CASTELCUCCO
011TV079	CASTELCUCCO
011TV073	CASTELCUCCO
011TV069	CASTELCUCCO
011TV074	CASTELCUCCO
011TV085	CASTELCUCCO
011TV072	CASTELCUCCO

CODICE_AZIENDA	COMUNE
013TV007	CASTELLO DI GODEGO
013TV064	CASTELLO DI GODEGO
013TV102	CASTELLO DI GODEGO
013TV191	CASTELLO DI GODEGO
013TV192	CASTELLO DI GODEGO
014TV109	CAVASO DEL TOMBA
029TV161	FONTE
029TV171	FONTE
029TV002	FONTE
036TV078	LORIA
036TV017	LORIA
036TV002	LORIA
036TV274	LORIA
036TV279	LORIA
036TV248	LORIA
036TV263	LORIA
036TV250	LORIA
036TV019	LORIA
036TV121	LORIA
036TV388	LORIA
036TV287	LORIA
039TV206	MASER
039TV217	MASER
039TV210	MASER
039TV208	MASER
039TV260	MASER
039TV150	MASER
039TV200	MASER
039TV203	MASER
039TV188	MASER
039TV004	MASER
039TV216	MASER
039TV205	MASER
039TV207	MASER
039TV214	MASER
045TV149	MONFUMO
045TV042	MONFUMO
045TV117	MONFUMO
045TV079	MONFUMO

CODICE_AZIENDA	COMUNE
024TV001	PIEVE DEL GRAPPA
024TV006	PIEVE DEL GRAPPA
024TV037	PIEVE DEL GRAPPA
054TV071	PIEVE DEL GRAPPA
024TV120	PIEVE DEL GRAPPA
024TV018	PIEVE DEL GRAPPA
024TV064	PIEVE DEL GRAPPA
024TV007	PIEVE DEL GRAPPA
024TV092	PIEVE DEL GRAPPA
096TV010	PIEVE DEL GRAPPA
054TV082	PIEVE DEL GRAPPA
024TV002	PIEVE DEL GRAPPA
096TV008	PIEVE DEL GRAPPA
024TV088	PIEVE DEL GRAPPA
096TV011	PIEVE DEL GRAPPA
061TV099	POSSAGNO
068TV405	RIESE PIO X
068TV400	RIESE PIO X
068TV270	RIESE PIO X
068TV374	RIESE PIO X
068TV394	RIESE PIO X
068TV022	RIESE PIO X
068TV395	RIESE PIO X
068TV337	RIESE PIO X
068TV005	RIESE PIO X
068TV275	RIESE PIO X
068TV039	RIESE PIO X
068TV024	RIESE PIO X
068TV383	RIESE PIO X
077TV197	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
077TV211	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
077TV252	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
077TV114	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
077TV118	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
077TV199	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
077TV192	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI